



21/06/2022

Circolo Baobab APS
Via Francesco Redi, 76 Comune Arezzo
Codice Fiscale/Partita IVA 01618280513

Verbale di Assemblea del 21/06/2022

In data 21/06/2022 alle ore 18.30 si è riunita presso la sede di Arezzo via Francesco Redi, 76, l'Assemblea Straordinaria del Circolo Baobab APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signora Barbara Peruzzi, che, constatato che sono presenti n. 18 soci aventi diritto al voto su n. 22 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 11 e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor/la Signora Donatella Bidini.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore come richiesto dal Comune di Arezzo. Tale modifica è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

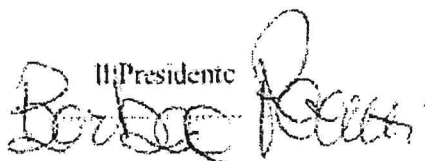
Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, *all'unanimità*, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente incarica la Segretaria Bidini Donatella di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art. 82, c.5 del Codice del Terzo settore) e di imposta del registro (ex art. 82 c.3 del Cts).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.

Il Presidente


Il segretario verbalizzante



STATUTO DEL CIRCOLO BAOBAB APS

PREMESSA

In seguito allo scioglimento del Comitato Territoriale Arciragazzi (1983/1999) al fine di costituire due distinti circoli, come risulta dal verbale del 30/04/1999, il 3/05/1999 in Arezzo si è costituito il circolo Baobab un'associazione educativa di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000 iscritta al registro Regionale delle associazioni di promozione sociale

Il 1/09/2017 settembre in seguito all'assemblea del 30/08/2017 il circolo assume la qualificazione di Organizzazione non Lucrativa di utilità sociale (Onlus)

Con la nuova modifica il circolo intende adeguare le norme del proprio statuto al Dlgs 117/2017 (codice del terzo settore) e sue successive modifiche.

L'acronimo "ETS" verrà inserito ed integrato automaticamente nella denominazione sociale, previa opportuna esecuzione della pubblicità inerente, una volta acquisita la qualificazione di Ente del Terzo Settore attraverso e per gli effetti dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS (Registro Unico Nazionale terzo Settore). Detto acronimo sarà apposto al termine della denominazione, dopo l'acronimo APS

ART. 1 (denominazione e sede)

"Circolo Baobab APS" è un'associazione educativa laica che ha sede legale nel Comune di Arezzo. L'associazione potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione ha durata illimitata e opera in Italia e all'estero

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (corrispondente lettera d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (corrispondente lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; (corrispondente lettera k);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (corrispondente lettera l);
- cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni (corrispondente lettera n);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (corrispondente lettera v);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (corrispondente lettera z)

mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- Progetti, iniziative, manifestazioni, eventi, convegni, seminari work shop, mostre, laboratori scolastici ed extrascolastici giochi di ruolo e simulazione, spettacoli, performance, supporti multimediali (video, audio ecc) che si occupino:

di educazione alla pace, educazione allo sviluppo ed interculturale, di educazione al rispetto di ogni tipo di differenza e alle pari opportunità di educazione alla cittadinanza globale, ai diritti umani, all'antirazzismo e all'antidiscriminazione per diffondere una cultura solidale sul territorio cittadino;

di solidarietà, cooperazione internazionale e cooperazione decentrata:

di ambiente ed ecologia sociale.

Attività di promozione culturale anche attraverso l'organizzazione di iniziative mirate a prevenire il disagio giovanile, la povertà educativa, l'emarginazione sociale e l'abbandono scolastico (Spettacoli per/con bambini e adolescenti •

- Iniziative, per sostenere la famiglia di fronte alle sue responsabilità educative.
- Iniziative pubbliche di sensibilizzazione sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.
- Studi, ricerche, ricerche-azioni sperimentazioni, iniziative di progettazione partecipata, informazione e formazione per cambiare gli spazi e i tempi della vita urbana con la partecipazione dei bambini, dei ragazzi, degli adulti, dei cittadini in genere e di tutti i soggetti istituzionali, sociali e disponibili ad un impegno in questo campo.
- Attività di orientamento scolastico e professionale, di formazione, ricerca-azione per bambini, insegnanti, adolescenti, giovani ed adulti.
- Corsi di insegnamento teorico-pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di qualificazione.
- Attività di informazione sulle problematiche dell'inserimento e integrazione dei giovani nel mondo del lavoro e realizzazione di iniziative a carattere formativo per l'occupazione giovanile.
- Progetti di promozione del turismo sociale ed ecosostenibile, attivazione di gemellaggi, scambi internazionali in partenariato con altri organismi europei ed extra europei campi di lavoro.
- Animazione di strada con ludobus, grandi giochi, parate, ambientazioni fantastiche ed installazioni;
- Attività commercializzate di cui all'art. 79 e 84 del Codice del terzo settore.

Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità come :

ludoteche e centri gioco /lettura;

centri giovani;

centri per il tempo libero estivo ed invernale;

case di accoglienza minori e case famiglia;

strutture per il turismo scolastico sociale ed educativo, ostelli, campeggi, case-vacanza;

beni pubblici inutilizzati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Gestione delle attività organizzate)

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. P

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti degli enti eventualmente associati.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

ART. 4 (volontari)

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario salvo quanto previsto dall'art 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente..

ART.5 (I soci)

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno

Il circolo conserva la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale

Tutti i soci dell'associazione aderiscono al circolo conseguendo la tessera sociale.

Hanno i seguenti diritti:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali con preavviso scritto al presidente di almeno 15 giorni;
- essere informati sulle attività dell'associazione parteciparvi e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.
- frequentare i locali dell'Associazione.

ART. 6 (Ammissione)

Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione al Consiglio direttivo menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita insieme all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle delibere degli organi sociali

L'ammissione di nuovi associati, deve seguire i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta

Entro 30 giorni dalla presentazione il consiglio direttivo prenderà in esame la domanda di ammissione e delibererà sulla stessa. La delibera di ammissione sarà comunicata al socio e annotata nel libro soci. L'interessato in caso di non ammissione può far ricorso all'assemblea nel termine di 30 giorni dal provvedimento motivato di rigetto. La medesima deciderà nella prima seduta utile

ART. 7 (Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea
la qualifica di socio si perde per :

- decesso,
- mancato pagamento della quota sociale,
- espulsione o radiazione,

L'assemblea ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del socio mediante (a seconda del caso) il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi :

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- l'appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà del circolo.
- grave comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'Organo di Amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso, l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione

ART. 8 (Organi del circolo)

- Gli organi del Circolo Baobab sono:
- l'assemblea,
- il presidente,
- il vicepresidente,
- il tesoriere.
- L'organo di controllo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;

ART. 9 (L'assemblea)

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota annua del circolo.

Ogni socio dispone di un voto in assemblea

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto lo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'associazione tramite avviso scritto nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile. E' inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario

L'assemblea straordinaria viene convocata quando è necessaria tramite avviso scritto, dal presidente o almeno da un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e dal segretario eletto tra i presenti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e conservato nella sede dell'Associazione

ART. 10

L'assemblea ordinaria è validamente costituita alla presenza della metà più uno dei soci e delibera a maggioranza semplice (la metà più uno dei voti). In seconda convocazione invece l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste

all'ordine del giorno

Sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni fino a tre per socio.

ART. 11

L'assemblea straordinaria è validamente costituita per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento interno, alla presenza di almeno 3/4 dei soci con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione

ART. 12

Compiti dell'assemblea sono:

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- definire e convalidare gli indirizzi generali dell'Associazione;
- eleggere il Presidente;
- eleggere il vicepresidente;
- eleggere il tesoriere;
- eleggere il segretario;
- eleggere l'organo di controllo e il revisore dei conti se obbligatori per legge;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione ;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

ART. 13 (Il consiglio direttivo)

Il numero dei consiglieri può essere compreso da un minimo di tre ad un massimo di sette e resta in carica due anni.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza .

ART. 14 (L'organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art 15 (Le cariche sociali)

Il Presidente ha la rappresentanza legale del circolo, è responsabile di ogni attività dello stesso convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo. Dura in carica 2 anni.

Il vicepresidente coadiuva il presidente e cura l'aspetto organizzativo del circolo e in caso di impedimento del presidente, ne assume le mansioni. Dura in carica 2 anni.

Il tesoriere tiene il bilancio e predispone i bilanci preventivi e consuntivi, stipula gli atti e i contratti inerenti le attività sociali insieme ai soci coinvolti e interessati. Ha la responsabilità diretta della Cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico. Dura in carica 2 anni.

Il segretario è responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della Legge 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.

ART. 16 (Patrimonio sociale e bilancio)

Il patrimonio sociale del circolo è indivisibile ed è costituito da :

- quote associative contributi degli iscritti
- contributi degli aderenti c/o di privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- erogazione di servizi istituzionali confacenti con gli scopi aziendali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 e da raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice di terzo settore
- ogni altro tipo di entrate ammesse dal codice del terzo settore

Il patrimonio dell'associazione sarà utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociali (art 8 comma 1 d.lgs 117/2017

ART. 17

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo. ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

Art 18 (Scioglimento del circolo)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ART 19(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Libro verbali assemblee
- Libro verbali consiglio direttivo
- Libro degli associati
- il registro dei soci volontari

Art 20

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si osservano le disposizioni del Codice del terzo settore e sue successive modifiche e in quanto compatibili quelle del codice civile.

Art 21

NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presidente

Il segretario



AGL
01/01/2022
N. 1739

THATE
DIREZZO
01/01/2022
3
CENTE

L'ADDEBITO

Antonio Occhiobello (1)

(1) Firma su delega del Direttore Provinciale